INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980

Art. 14-quinquies

Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione fino a cinquemila abitanti, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono a richiesta collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei comuni disastrati o gravemente danneggiati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'aspettativa, come prevista nel comma precedente, va concessa, a richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta comunale e ad un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Alle aziende private va rimborsato il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi dei commi precedenti. Il relativo onere grava sul fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1980, non più in vigore dal 16 aprile 1981 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980
Estremi	Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dal-terremoto/art-14-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it